

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Oggetto: **Determina di modifica, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, del contratto per l'affidamento di servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche presenti nella ex Area Vasta 1 dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino (CIG originario 8779243C80 - CIG derivato A019DDA639).**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario *pro tempore* e del Direttore Amministrativo;

VISTE le attestazioni del Direttore f.f. della U.O.C. Ingegneria Clinica e I.C.T., del Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e Logistica, del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile" e nella "nota allegata";

DETERMINA

1. **di autorizzare**, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la modifica - ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi - al contratto stipulato con la Società Althea Italia S.p.A. per l'affidamento dei servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche dell'ex Area Vasta 1, con decorrenza dal 01/11/2023 al 31/05/2026 (termine naturale del contratto in essere) per un importo complessivo stimato pari ad € 1.271.324,00 IVA esclusa (€ 1.551.015,28 IVA inclusa) - **CIG: A019DDA639**;
2. **di prendere atto** che la formalizzazione contrattuale avverrà in modalità elettronica mediante scrittura privata fra le parti;
3. **di fissare**, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a carico della Società Althea Italia S.p.A. pari al 10% dell'importo oggetto della variante di cui al punto 1;
4. **di dare atto** che trattandosi di servizio rientrante nelle categorie merceologiche individuate dai DPCM emanati ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. n.66/2014, questa Azienda ha inserito nella documentazione di gara apposita clausola di salvaguardia riservandosi la facoltà di recedere dal contratto qualora il contratto derivante dalla procedura che verrà avviata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche diventi efficace prima della scadenza del contratto in oggetto;
5. **di prendere atto** che questa Azienda, in ragione delle eventuali minori risorse assegnate dalla Regione Marche, potrà ridurre la durata del contratto e/o l'importo dello stesso o potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente e per giusta causa dal contratto, come meglio dettagliato nel documento istruttorio;
6. **di nominare** ai sensi dell'art.101 comma 1 del D.Lgs. 50/16 e smi, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al punto 1) l' Ing. Natascia Rondina della U.O.C. Ingegneria Clinica ed I.C.T la quale è



responsabile dell'accettazione delle prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente atto, ed in particolare della liquidazione del corrispettivo e quale Direttore Operativo del DEC il P.I. Alessandro Savini della U.O.C. Ingegneria Clinica ed I.C.T. al fine di coadiuvare il medesimo nelle attività di competenza;

7. **di nominare** quale Direttore operativo contabile del contratto la Sig.ra Giuliana Tebaldi della U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica e quale Verificatore di conformità amministrativo contabile la Sig.ra Lucia Giorgi della U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica;
8. **di dare atto** che tutte le attività attribuite con il presente provvedimento o in base a successive disposizioni specifiche a soggetti diversi dal RUP sono e restano nella esclusiva responsabilità dei predetti soggetti secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
9. **di dare atto** che il RUP procederà, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, a pubblicare apposito avviso di modifica contrattuale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea conformemente a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
10. **di dare atto** che l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oggetto della presente determina verrà accantonato in sede di bilancio previa comunicazione alla U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti del relativo importo da parte della U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi e Logistica;
11. **di dare atto** che non risultano attive da parte di Consip Spa e di SUAM, convenzioni, accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione avente ad oggetto il presente servizio e pertanto il presente atto è conforme all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n° 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L. 135/2012, inerente l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale di riferimento e rispetta le disposizioni di cui all'art.9, comma 3-bis del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 della Legge di conversione n. 89/2014 e s.m.i.;
12. **di dare atto** che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
13. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Nadia Storti)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Matteo Biraschi)

Il Direttore Sanitario pro tempore
(Dott. Edoardo Berselli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E LOGISTICA)

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.**, recante ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **D.lgs n. 56/2017** recante ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- **L.n. 120 del 11/09/2020** recante ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali. Decreto semplificazioni»;
- **L.R. Marche n. 19 del 08/08/2022** recante ad oggetto: "Organizzazione del servizio sanitario regionale";
- **D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023** recante ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Si richiama la seguente determina:

- **Determina n. 225/DG del 15/04/2022** recante ad oggetto: "Procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento di servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" per la durata di 4 anni. Aggiudicazione".

Con la richiamata determina n.225/2022 sono stati aggiudicati i servizi operativi di manutenzione locale e servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche dell'allora Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" per la durata di 4 anni alla Società Althea Italia S.p.A. con decorrenza dal 01/06/2022 al 31/05/2026.

Con Legge Regionale Marche n.19 del 08/08/2022 avente ad oggetto "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale" è stata soppressa l'ASUR in data 31/12/2022 e sono state costituite e divenute operative dal 01/01/2023 n.5 Aziende Sanitarie Territoriali tra le quali l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino nella quale in data 01/01/2023 è stata incorporata l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Dal 01/01/2023 la nuova Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino è subentrata a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" cessata.

In virtù della nuova riorganizzazione aziendale, la U.O.C. Ingegneria Clinica ed I.C.T. nell'ambito delle sue attività e competenze, ha svolto un'attenta analisi dell'installato di ex Area Vasta 1 in termini di quantità e qualità delle apparecchiature, nonché delle specifiche dell'assistenza tecnica necessarie a garantire affidabilità e continuità prestazionale delle stesse ritenendo opportuno inserire le tecnologie in allegato (Allegato n.1) all'interno del contratto di manutenzione stipulato con la Società Althea Italia S.p.A. in quanto, sul parco tecnologico di ex Area Vasta 1, si evidenzia la mancanza di contratti di manutenzione e pertanto di un piano di programmazione di manutenzione preventiva, che permetterebbe il prevenire di futuri guasti imprevisti, garantire efficienza, sicurezza per pazienti ed operatori e risparmio in termini economici.

Pertanto per le vie brevi è stata richiesta alla Società Althea Italia S.p.A. la disponibilità ad inserire in contratto le tecnologie presenti nei vari ospedali di Urbino, Pergola, Ospedali di Comunità e in tutti i distretti ambulatoriali presenti sul territorio, alle stesse condizioni tecniche aggiudicate con determina n.225/DG del 15/04/2022; la Società Althea Italia S.p.A. si è resa disponibile a valutare il parco tecnologico di ex AV1 e la possibilità di inserire in contratto le tecnologie presenti.

Con nota pec 0008097|10/02/2023|AST-PUMN|PROV|P|160.10.10/2021/IHTA/698 il RUP ha richiesto alla Società una quotazione economica annuale (voce A1 del modulo offerta della documentazione di gara) al fine



di determinare la fattibilità economica e giuridica per procedere ad una modifica del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 co.1 lett.c) punto 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Con pec del 22/02/2023 (acquisita agli atti di questa Azienda con prot. n.0010844|23/02/2023|AST-PUMN|AAGG|A) la Società Althea Italia S.p.A. in riscontro alla nostra nota comunicava quanto segue:

"...Sulla base delle informazioni ricevute, in particolare relative alle tecnologie biomediche presenti in Ex-Area Vasta 1 (Pesaro-Urbino) nei vari ospedali di Urbino, Pergola, Ospedali di comunità e in tutti i distretti ambulatoriali presenti sul territorio, così come contenute in allegato n. 1, nonché dell'analisi del contesto logistico-territoriale delle strutture sanitarie oggetto della presente richiesta di estensione, di seguito si riporta il dimensionamento delle risorse previste per lo svolgimento dei servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche, con garanzia di mantenimento dei livelli di servizio e delle medesime condizioni tecniche aggiudicate con determina n.225/DG del 15/04/2022.

Con particolare riferimento al dimensionamento delle risorse professionali previste, risulta opportuno dettagliare caratteristiche e quantità delle figure aggiuntive individuate da Althea per la gestione del nuovo perimetro del servizio. La tabella di seguito indica le figure professionali previste come residenti e dedicate a tempo pieno, da intendersi aggiuntive rispetto al team residente definito in offerta tecnica aggiudicata con determina precedentemente citata.

Figura professionale	Quantità
Ingegnere di supporto	1
Operatore tecnico/amministrativo	1
Tecnico ad alta specializzazione	1
Tecnico specializzato	3
TOTALE	6

Al fine di mantenere la perfetta omogeneità di governo di ogni aspetto del servizio, le attività oggetto della presente offerta saranno gestite sotto il governo dell'attuale Direzione tecnica di Commessa.

Il personale sopra indicato sarà dotato di tutte le risorse logistiche e strumentali necessarie al corretto svolgimento del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, automezzi, personal computer, smartphone, valigie attrezzi, ecc.

Althea, inoltre, si rende fin da subito disponibile ad allestire un laboratorio tecnico attrezzato presso specifici locali del P.O. di Urbino, qualora resi disponibili da parte della A.S.T.

Il corrispettivo proposto da Althea per l'esecuzione del servizio in oggetto ad estensione di quanto previsto nell'ambito del contratto originale è pari a euro 354.000,00/anno (IVA esclusa).

L'importo sopra esposto si intende comprensivo del costo della manodopera, stimato pari a euro 250.254,48/anno, e dei costi aziendali per la sicurezza pari ad euro 2.750,00/anno."

Sulla scorta della quotazione economica presentata dalla Società, il DEC, Ing. Natascia Rondina e il Direttore Operativo, P.I. Alessandro Savini della U.O.C. Ingegneria Clinica ed I.C.T., hanno proceduto ad una comparazione dei costi annuali sostenuti da Ex Area Vasta 1 per la manutenzione su chiamata, con i costi derivanti dall'inserimento in contratto delle tecnologie in oggetto, riscontrando quanto segue (cfr. nota prot. n. 955873 del 08/05/2023):

- 1) il valore del parco tecnologico (PTA) di ex Area Vasta 1 ammonta a stimati € 23.657.637,91
- 2) il valore del parco tecnologico direttamente affidato (PTDA) alla Società contraente sarebbe pari ad € 15.718.324,51
- 3) ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Tecnico di gara, il valore del Budget Disponibile annuale per l'attività di supporto all'acquisto di parti di ricambio, materiale soggetto ad usura, componenti generici, materiale consumabile ed alla richiesta di interventi esterni, calcolato proporzionalmente al valore del PTDA è pari ad € 188.619,89 IVA inclusa = 1,2% * € 15.718.324,51.

Pertanto il costo annuale, IVA inclusa, derivante dall'inserimento in contratto delle tecnologie biomediche di ex Area Vasta 1 è dato dalla somma della quota di canone pari ad € 431.880,00 (corrispettivo offerto dalla Società Althea) e dalla quota di € 188.619,89 per le attività di cui al punto 3), ossia pari a complessivi € 620.499,89.

Si evidenzia che i citati importi sono annualmente soggetti a revisione sulla base del valore del parco tecnologico Aziendale ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara.

Nel corso dell'anno 2022 l'ex Area Vasta 1 ha sostenuto un costo per garantire l'assistenza delle tecnologie che entrerebbero nel contratto in oggetto pari ad € 646.174,34 IVA inclusa.



La variante contrattuale di che trattasi permetterebbe dunque di ottenere un risparmio economico annuo di circa € 25.000,00 IVA inclusa e di garantire nel contempo il raggiungimento dei seguenti risultati:

- il mantenimento (conservazione), la massima e continua funzionalità ed efficienza (affidabilità e disponibilità) del Parco Tecnologico della nuova Azienda AST1
- elevati livelli di sicurezza di tutto il parco tecnologico di AST1 in conformità alle norme e leggi applicabili;
- assicurare un adeguato supporto per la gestione, razionalizzazione, governo delle tecnologie biomediche e del loro utilizzo;
- diffondere e promuovere nel personale di area tecnica, sanitaria ed amministrativa, una cultura aziendale per la gestione appropriata, efficiente, sicura ed economica delle tecnologie biomediche in una cornice di qualità continuamente crescente;
- supportare la crescita e lo sviluppo continuo della organizzazione e del know-how del servizio di Ingegneria Clinica e ICT attraverso un adeguato piano formativo di addestramento, affiancamento e qualifica, e tramite crescenti livelli di integrazione e coinvolgimento delle risorse interne nei processi al fine di stratificare responsabilità e competenze;
- introdurre un approccio alla manutenzione di tipo produttivo (Total Productive Maintenance – TPM) intesa come insieme di azioni volte al miglioramento continuo dei servizi di gestione, manutenzione e controllo delle Apparecchiature Biomedicali (ABM) avvalendosi del rilevamento delle performance di servizio, dei livelli di produttività e disponibilità delle ABM e del loro Life Cost Cycle;
- operare a costi certi e programmabili;
- garantire il rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici ai fini dell'Accreditamento istituzionale;
- agevolare lo sviluppo nella nuova AST1 di una gestione ed una organizzazione per processi;
- agevolare il percorso di dematerializzazione della documentazione fornendo tutti gli strumenti utili alla gestione informatizzata dei processi ed al controllo degli indicatori di stato e di processo.

Pertanto, tenuto conto che:

- il contratto in essere con la Società Althea Italia S.p.A., decorrente dal 01/06/2022 al 31/05/2026, ha un importo complessivo (quota canone + quota budget disponibile direttamente affidabile al contraente) pari ad € 3.999.727,77 (IVA esclusa) e un valore annuo pari ad € 999.931,94 IVA esclusa;
- la modifica contrattuale oggetto del presente provvedimento è pari ad € 492.125,42/anno IVA esclusa così ripartiti:
 - € 354.000,00/anno IVA esclusa per i Servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche;
 - € 138.125,42/anno IVA esclusa per il budget disponibile direttamente affidabile al contraente, ottenuto applicando la stessa percentuale prevista nella procedura di gara pari al 89.34% del budget disponibile (cfr: € 154.606,46 IVA esclusa, € 188.619,89 IVA inclusa) per l'attività di supporto all'acquisto di parti di ricambio, materiale soggetto ad usura, componenti generici, materiale consumabile ed alla richiesta di interventi esterni (cfr: art. 17 del Capitolato Tecnico);
- l'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi dispone quanto segue "...7. *Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.*";
- la modifica contrattuale oggetto del presente provvedimento non eccede il 50% del valore iniziale del contratto rapportato alla durata residua dello stesso;
- le ragioni che giustificano l'affidamento oggetto del presente provvedimento sono emerse solo a seguito delle nuove disposizioni legislative regionali che hanno dato vita alla nuova Azienda Sanitaria Territoriale;
- dalla variante oggetto del presente provvedimento deriva un risparmio economico annuo di circa € 25.000,00 IVA inclusa;

tutto ciò premesso, si ritiene che la fattispecie in esame trovi il fondamento giuridico nell'art. 106 co.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 smi che tra l'altro dispone che "1. *Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere*



*modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:...omissis... c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, **fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessita' di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la **sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti**; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto**”.*

Da ultimo si evidenzia che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi questa Azienda provvederà a pubblicare un avviso di modifica contrattuale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea conformemente all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008, è stata richiesta l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I) al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- non risultano attive convenzioni CONSIP, né altre convenzioni di SUAM o di altro soggetto aggregatore di riferimento;
- relativamente alla presa nota della spesa nel budget della UOC Ingegneria Clinica ed ICT, si rinvia alla nota ID n. 1009389|06/10/2023|IHTA, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
- trattandosi di servizio rientrante nelle categorie merceologiche individuate dai DPCM emanati ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. n.66/2014, questa Azienda ha inserito nella documentazione di gara apposita clausola di salvaguardia riservandosi la facoltà di recedere dal contratto qualora il contratto derivante dalla procedura che verrà avviata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche diventi efficace prima della scadenza del contratto;
- ad oggi la Regione Marche non ha ancora assegnato a questa Azienda il budget per l'anno 2024 e seguenti; il servizio oggetto del presente atto ha durata pluriennale ed è indispensabile per garantire la continuità assistenziale e non interrompere un servizio pubblico essenziale, pertanto in caso di eventuale ridotta o mancata assegnazione di budget per gli anni futuri da parte della Regione questa Amministrazione potrà ridurre la durata del contratto e/o l'importo dello stesso in ragione delle minori risorse assegnate o potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente e per giusta causa dal contratto.
- in riferimento agli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, la U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti procederà a prevedere apposito accantonamento nel bilancio di competenza, previa comunicazione della quantificazione esatta dell'incentivo medesimo da parte della U.O.C. Approvvigionamento di Beni e Servizi e Logistica, nelle more dell'adozione di nuovo regolamento.

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale la seguente proposta di determina:

1. **di autorizzare**, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la modifica - ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi - al contratto stipulato con la Società Althea Italia S.p.A. per l'affidamento dei servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche dell'ex Area Vasta 1, con decorrenza dal 01/11/2023 al 31/05/2026 (termine naturale del contratto in essere) per un importo complessivo stimato pari ad € 1.271.324,00 IVA esclusa (€ 1.551.015,28 IVA inclusa) – **CIG: A019DDA639**;
2. **di prendere atto** che la formalizzazione contrattuale avverrà in modalità elettronica mediante scrittura privata fra le parti;
3. **di fissare**, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a carico della Società Althea Italia S.p.A. pari al 10% dell'importo oggetto della variante di cui al punto 1;



4. **di dare atto** che trattandosi di servizio rientrante nelle categorie merceologiche individuate dai DPCM emanati ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. n.66/2014, questa Azienda ha inserito nella documentazione di gara apposita clausola di salvaguardia riservandosi la facoltà di recedere dal contratto qualora il contratto derivante dalla procedura che verrà avviata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche diventi efficace prima della scadenza del contratto in oggetto;
5. **di prendere atto** che questa Azienda, in ragione delle eventuali minori risorse assegnate dalla Regione Marche, potrà ridurre la durata del contratto e/o l'importo dello stesso o potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente e per giusta causa dal contratto, come meglio dettagliato nel documento istruttorio;
6. **di nominare** ai sensi dell'art.101 comma 1 del D.Lgs. 50/16 e smi, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al punto 1) l' Ing. Natascia Rondina della U.O.C. Ingegneria Clinica ed I.C.T la quale è responsabile dell'accettazione delle prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente atto, ed in particolare della liquidazione del corrispettivo e quale Direttore Operativo del DEC il P.I. Alessandro Savini della U.O.C. Ingegneria Clinica ed I.C.T. al fine di coadiuvare il medesimo nelle attività di competenza;
7. **di nominare** quale Direttore operativo contabile del contratto la Sig.ra Giuliana Tebaldi della U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica e quale Verificatore di conformità amministrativo contabile la Sig.ra Lucia Giorgi della U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica;
8. **di dare atto** che tutte le attività attribuite con il presente provvedimento o in base a successive disposizioni specifiche a soggetti diversi dal RUP sono e restano nella esclusiva responsabilità dei predetti soggetti secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
9. **di dare atto** che il RUP procederà, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a pubblicare apposito avviso di modifica contrattuale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea conformemente a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
10. **di dare atto** che l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oggetto della presente determina verrà accantonato in sede di bilancio previa comunicazione alla U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti del relativo importo da parte della U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi e Logistica;
11. **di dare atto** che non risultano attive da parte di Consip Spa e di SUAM, convenzioni, accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione avente ad oggetto il presente servizio e pertanto il presente atto è conforme all'art. 15 comma 13 lett. d) del D. L. n° 95/2012, nel testo risultante dalla legge di conversione L. 135/2012, inerente l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale di riferimento e rispetta le disposizioni di cui all'art.9, comma 3-bis del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 della Legge di conversione n. 89/2014 e s.m.i..

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si richiede la pubblicazione INTEGRALE all'Albo on line.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Elisa Grilli

Il Direttore f.f.



Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato n.1: Tecnologie biomediche ex Area Vasta 1

Allegato n.2: Attestazione contabile UOC Ingegneria Clinica ed ICT

